



## **Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 53 del 19/03/2010**

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 3 marzo 2010, n. 602

Delibera di Giunta Regionale n. 1498/09 “Applicazione Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 - Disciplina delle modalità di rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali in attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Allegato A, sezione 6”. Modifiche ed integrazioni.

Assente l'Assessore alle Politiche della Salute, Prof. Tommaso Fiore, sulla base dell'istruttoria espletata dalla P.O. dell'Ufficio 1 e confermata dai Dirigenti degli Uffici 1 e 2 e dal Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione, riferisce quanto segue l'Ass. Barbanente:

- Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Vista la Legge Regionale 24 marzo 1974, n. 18;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 28 luglio 1998, n. 3261 e successive integrazioni;
- Vista la nota circolare n. 11000 del 17.04.2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;
- Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 31 agosto 2007, n. 1296 e s.m.i.;
- Visto il decreto legislativo 19 novembre 2008, n.194

Premesso che:

Con Delibera di Giunta Regionale n. 1498/09 sono state recepite le indicazioni applicative del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194 contenute nella nota circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali prot. n. 11000 del 17.04.2009, e sono state fornite alle AA.SS.LL., in sede di prima applicazione, le indicazioni operative e la necessaria modulistica per una corretta ed uniforme applicazione del D.Lgs. 194/08 sul territorio regionale.

Atteso che detta Delibera prevede che:

- le tariffe di cui all'allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194, comprensive delle maggiorazioni previste dall'art. 11, commi 1 e 4, del citato Decreto, devono essere versate dall'operatore del settore alimentare, alle ASL competenti per territorio. Tali tariffe devono essere versate relativamente alla specifica attività svolta e nella misura prevista dal Decreto legislativo stesso, in relazione alla classe di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento (fascia A, B o C), tenendo

conto delle indicazioni contenute nella citata nota ministeriale;

- poiché i soggetti destinatari degli obblighi previsti dall'allegato A, sezione 6, del Decreto legislativo 194/2008 sono identificati dal Decreto medesimo e dalla nota ministeriale succitata, il versamento delle tariffe previste deve essere effettuato dagli operatori del settore alimentare senza una preventiva richiesta da parte della ASL territorialmente competente;
- gli operatori del settore alimentare interessati devono effettuare direttamente alla ASL territorialmente competente, senza una preventiva richiesta da parte della stessa, il versamento della tariffa nella misura prevista dal Decreto legislativo stesso e in relazione alla classe di entità produttiva presunta per l'anno di riferimento (fascia A, B o C) entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP della citata Delibera, ossia entro il 03.11.2009;
- decorso il termine di cui sopra le AA.SS.LL. provvedono ad una verifica dell'avvenuto pagamento della tariffa da parte degli operatori del settore alimentare, sulla base delle banche dati ufficiali disponibili (anagrafe registrazioni ASL, banche dati delle ASL, delle Camere di Commercio, dei Comuni);
- nel caso di verifica di mancato o incompleto pagamento della suddetta tariffa, le AA.SS.LL. provvedono alla notifica di richiesta di pagamento della tariffa agli operatori del settore alimentare interessati, maggiorando l'importo del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale a far data dal primo giorno successivo al 60° giorno dalla pubblicazione sul BURP della citata Delibera (pubblicazione avvenuta con BURP n. 139 del 04/09/2009) e sino alla data della richiesta di pagamento;
- con riferimento alla fattispecie di cui al punto precedente, laddove il competente Servizio Dipartimentale non disponga di elementi per determinare l'importo dovuto prende a riferimento la classe di entità produttiva più onerosa prevista dall'Allegato A, sezione 6 (fascia C);
- in sede di prima applicazione, per l'anno 2009, le sanzioni e gli interessi maturati nella misura legale di cui all'art. 10, comma 5, si applicano esclusivamente agli operatori del settore alimentare che non hanno proceduto al pagamento della tariffa entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURP della citata delibera;

Con nota del Servizio PATP prot. n. 24/10563/1-2 del 07.08.09 si prospettava l'opportunità che le AA.SS.LL., in sede di prima applicazione e al fine di costruire banche dati definitive, inviassero la richiesta di pagamento della tariffa anche ai casi dubbi, in quanto rimaneva comunque tutelato il diritto di contraddittorio degli operatori del settore alimentare.

Con successiva nota prot. n. 152/19090 del 04.12.09 il medesimo Servizio, in considerazione del fatto che solo una piccola parte degli OSA tenuti al pagamento avevano effettivamente versato la dovuta tariffa nel termine previsto e per non gravare ulteriormente su imprese già provate dalla diffusa crisi economica stabiliva che, per l'anno 2009, gli OSA avrebbero potuto comunicare, alla competente ASL, l'effettiva fascia di entità produttiva annua anche successivamente al termine del 03 novembre 2009 e comunque entro il 31.12.09, e che le AASSLL avrebbero rideterminato l'importo dovuto in funzione di quanto autodichiarato dagli OSA.

Con la stessa nota era stato stabilito che le AA.SS.LL., solo dopo tale termine, in assenza di elementi utili a determinare l'effettivo l'importo dovuto dagli OSA, come ultima ratio, avrebbero dovuto prendere d'ufficio a riferimento la classe di entità produttiva più onerosa prevista dall'Allegato A, sezione 6 (fascia C);

Considerato che nonostante le iniziative e gli interventi della Regione e delle AA.SS.LL. tesi alla più ampia diffusione dei contenuti del D.Lgs. n. 194/08 e della più volte citata DGR 1498/09, le associazioni di categoria interessate hanno lamentato la necessità di una ancora più diffusa e capillare informazione in merito, la ancora molto scarsa conoscenza di tali normative da parte degli operatori del settore alimentare, e hanno evidenziato la necessità di non gravare ulteriormente su imprese già provate dalla diffusa crisi economica;

Atteso che per l'anno 2009, per gli OSA che non hanno provveduto al versamento della tariffa nei termini previsti dalla D.G.R. n. 1498/09, le AA.SS.LL, in assenza di elementi utili a determinare l'effettivo importo dovuto, si trovano costrette a calcolare detto importo prendendo a riferimento, d'ufficio, la classe di entità produttiva più onerosa prevista dall'Allegato A, sezione 6 (fascia C) maggiorata del 30% oltre agli interessi maturati in misura legale;

Ravvisato che è interesse della Regione, per l'anno 2009, che tutti gli OSA tenuti al pagamento della tariffa debbano adempiere a tale obbligo in relazione alla effettiva classe di entità produttiva (fascia A, B o C) e che è necessario disporre di una banca dati aggiornata anche per gli anni successivi;

Ritenuto pertanto, al fine di assicurare quanto sopra e per garantire una corretta ed uniforme applicazione delle disposizioni in argomento su tutto il territorio regionale, in sede di prima applicazione, stabilire un nuovo termine entro il quale gli OSA interessati potranno autodichiarare, per l'anno 2009, l'effettiva fascia di entità produttiva;

Ritenuto che in tal caso le ASL provvederanno a rideterminare l'importo complessivo dovuto, che sarà calcolato considerando l'effettiva fascia di entità produttiva autocertificata dagli OSA, cui si applicheranno la maggiorazione del 30% a titolo di sanzione e gli interessi maturati nella misura legale.

Ritenuto altresì che, nel caso di verifica di mancato o incompleto pagamento della tariffa entro il termine previsto dal presente provvedimento, le AA.SS.LL., in assenza di elementi utili a determinare l'effettivo importo dovuto, procederanno a notifica di richiesta di pagamento, prendendo a riferimento la classe di entità produttiva più onerosa prevista dall'Allegato A, sezione 6 (fascia C) e maggiorando l'importo dovuto del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale;

Sezione Contabile:

“Copertura finanziaria di cui alla L.R. n° 28/01 e s.m. e i.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico sei bilancio regionale.

Il Dirigente del Servizio

Dott. F. Longo

Il presente schema di provvedimento viene sottoposto all'esame della Giunta Regionale in virtù dell'art. 4, comma 4, lettera a) della L.R. 7/97.

L'Assessore relatore sulla base delle risultanze istruttorie propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente schema di provvedimento dal Responsabile della P.O., dai Dirigenti degli Uffici 1 e 2 e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Per quanto sopra detto, che qui si intende integralmente riportato,

- che per l'anno 2009 gli operatori del settore alimentare interessati possono comunicare, alla competente ASL, l'effettiva fascia di entità produttiva (fascia A, B o C) entro e non oltre il 31.05.2010, utilizzando l'autodichiarazione di cui all'Allegato 2 alla citata D.G.R. n. 1498/09;

- che, in tal caso, le AA.SS.LL. che in assenza di elementi utili a determinare l'effettivo importo dovuto avevano già provveduto alla richiesta di pagamento della tariffa prendendo d'ufficio a riferimento la fascia più onerosa (fascia C), provvederanno a rideterminare l'importo complessivo dovuto, in funzione dell'effettiva fascia di entità produttiva dichiarata dall'OSA, e procederanno a notificare nuova richiesta di pagamento utilizzando l'Allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1498/09, che dovrà dalle stesse AA.SS.LL. essere opportunamente modificato allo scopo;

- che a tale importo rideterminato, comprensivo delle maggiorazioni previste dall'art. 11, commi 1 e 4 del citato Decreto, dovranno comunque applicarsi la maggiorazione del 30% e gli interessi maturati nella misura legale a partire dalla data di prima notifica della richiesta di pagamento effettuata dalle AA.SS.LL.;

- che superato il termine del 31.05.2010 le AA.SS.LL., nel caso di verifica di mancato o incompleto pagamento della suddetta tariffa, laddove non dispongano di elementi per determinare l'importo dovuto, ai fini della notifica della richiesta di pagamento, prenderanno a riferimento, d'ufficio, la classe di entità produttiva più onerosa prevista dall'Allegato A, sezione 6 (fascia C) alla quale dovrà essere applicata la maggiorazione del 30% oltre agli interessi maturati nella misura legale a partire dalla data di prima richiesta di pagamento effettuata dalle AA.SS.LL.;

- che le AA.SS.LL., in relazione al punto che precede, procederanno a notificare nuova richiesta di pagamento utilizzando l'Allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1498/09, che dovrà essere, dalle stesse, opportunamente modificato allo scopo;

- che, in caso di inadempimento degli obblighi di pagamento della tariffa da parte degli operatori del settore alimentare entro trenta giorni dalla data di notifica della richiesta, si applicano le procedure per la riscossione coattiva;

- che i Direttori Generali delle AA.SS.LL. debbano provvedere alla più ampia divulgazione del presente atto e rendano disponibili agli operatori del settore alimentare, nelle forme opportune, le indicazioni operative per il versamento delle tariffe previste dal Decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194;

- di incaricare per il tramite del Servizio ATP il competente Servizio Regionale per la Comunicazione di dare ampia diffusione del presente provvedimento mediante gli strumenti di comunicazione efficace ritenuti più opportuni;

- di demandare al Dirigente del Servizio Programmazione Assistenza Territoriale e Prevenzione la predisposizione di tutti gli atti consequenziali scaturenti dal presente provvedimento;

- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta  
Dott. Romano Donno Dott. Nichi Vendola

---